

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 di data 30.12.2024



COMUNE DI POMAROLO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE
(Redatto in attuazione del DPR 10 settembre 1990, n.285)

INDICE:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 2
CAPO II – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO.....	pag. 3
CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI.....	pag. 5
CAPO IV – INUMAZIONI.....	pag. 7
CAPO V – TUMULAZIONI IN CONCESSIONE.....	pag. 11
Sezione 1 – Loculi individuali per la tumulazione.....	pag. 12
Sezione 2 – Loculi ossario/cinerario per la raccolta di resti mortali individuali e/o per la deposizione di urne cinerarie.....	pag. 13
CAPO VI – TARGHE IN MEMORIA.....	pag. 14
CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	pag. 15
CAPO VIII – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE.....	pag. 17
CAPO IX – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.....	pag. 21
CAPO X – NORME DI SERVIZIO.....	pag. 23
CAPO XI – POLIZIA DEL CIMITERO.....	pag. 25
CAPO XII – CONTRAVVENZIONI.....	pag. 27
CAPO XIII – DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 28

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10.09.1990, n.285 nonché in ottemperanza alle disposizioni in materia di cremazione stabilite dalla L.P. n.7/2008, contiene norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, la gestione dei servizi cimiteriali.

Art.2

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l'emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.
3. Ove il servizio venga gestito in economia, le funzioni di polizia mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriali sono riservate al personale autorizzato.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione comunale affidare le funzioni di cui al precedente comma in concessione secondo le norme e procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali.

Art.3

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Capo II

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 4

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui al Capo II del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 5

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 6

1. I feretri da deporsi nelle sepolture ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte ritenuta idonea a norma di legge.

Art. 7

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto di seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa in metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

Art. 8

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990. Alle esumazioni devono sempre assistere l'incaricato comunale e due testimoni.

Art. 9

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 10

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 11

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario competente chiunque esegua sulle salme operazioni nella quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere effettuato dal Comune o da una ditta esterna, secondo le tariffe stabilite dal competente organo comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, o di un suo incaricato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o, in mancanza, all'ufficio competente.
2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 14

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco o da un suo incaricato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà esser comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 15

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero o, nel caso di sua assenza, alla camera mortuaria e si dovrà disporre in modo che un incaricato possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni degli artt. 25 e 30 del D.P.R. 285/1990, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente art. 14 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui al citato elenco.

Art. 17

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dalla chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato è autorizzato con decreto del Sindaco o di un suo delegato.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o diretto verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
4. Ai sensi dell'art. 75 comma 7 bis della L.P. 11.09.1998 n. 10, come modificata dalla L.P. 22.12.2004 n. 13, la competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 è esercitata dal Comune nella persona del Sindaco.

Art. 22

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione al trasporto e da permesso di sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art.61 del presente regolamento.

Art. 23

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo IV

INUMAZIONI

Art. 26

1. Ogni cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con una croce o un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale croce o cippo saranno posti a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sulla croce o sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A cura del Comune verrà delimitata l'area di inumazione con le dimensioni di cm. 60 x 120.
4. Le tariffe per i servizi cimiteriali relativi alle inumazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 28

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art. 29

1. Fatte salve le disposizioni provinciali contenute nel regolamento di attuazione dell'art.75 comma 7ter della L.P. n. 10/1998, le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda a m. 2 la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,5 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,5 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono avere una larghezza minima pari a 0,5 m.

Art. 30

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e fornitrice.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 28.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 33

1. Tanto nelle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 60 cm. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietati, e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio e anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 34

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o lapidi in legno, metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a m. 1,20 non prima che sia trascorso circa un anno dalla inumazione del feretro.
2. L'apposizione di manufatti dovrà avvenire senza asporto di terra; l'eventuale esubero della stessa dovrà essere utilizzato in loco, secondo le disposizioni dell'incaricato.

3. Al momento dell'esumazione tali manufatti, se non reclamati, rimangono di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nel caso di costruzioni o restauri del cimitero medesimo oppure avviarle allo smaltimento.
4. Non è consentita l'apposizione di iscrizioni offensive o lesive della dignità dei defunti e del senso comunitario della morte.

Capo V

TUMULAZIONI IN CONCESSIONE

Art. 35

1. Il Comune può concedere in concessione ai privati:
 - a) Loculi salma per la tumulazione di un feretro, fatta salva la possibilità di tumulare nei loculi salma anche resti mortali o urne cinerarie fino a capienza del loculo stesso;
 - b) loculi ossario/cinerario per la raccolta di resti mortali individuali o per la deposizione di urne cinerarie;
2. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta scritta all'ufficio comunale competente da parte di un familiare del defunto ai sensi del successivo comma 5, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata richiesta. Tale concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
3. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del precedente comma 2, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege, se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
4. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. I loculi vengono concessi per la deposizione delle salme, dei resti mortali o delle ceneri del de cuius e di membri della sua famiglia laddove, ai fini del diritto ad accedere al sepolcro, per "famiglia" si intende:
 - a. il coniuge, l'unito civilmente, il convivente
 - b. i parenti in linea retta fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti, bisnonni e bisnipoti) e i rispettivi coniugi
 - c. i parenti in linea collaterale fino al 3° grado (fratelli e sorelle, zii e nipoti) e i rispettivi coniugi
 - d. i suoceri
6. Non potrà essere fatta concessione a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 36

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato per anni 30, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.
2. Poiché il tempo minimo di permanenza delle salme tumulate nei loculi è di 30 anni, come specificato dal successivo art. 43 c. 5, nel caso di tumulazione di persone che avevano acquistato il loculo quando

erano ancora in vita e la cui concessione scade prima del decorrere dei suddetti 30 anni, sarà necessario prolungare la durata della concessione senza costi aggiuntivi per il concessionario.

3. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate per un massimo di due volte e per un periodo pari ciascuna alla durata della concessione stessa, per un periodo massimo di 90 anni.

Art. 37

1. I canoni di concessione riguardanti le sepolture private di cui al presente Capo e le tariffe per i relativi servizi cimiteriali sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Sezione I

LOCULI INDIVIDUALI PER LA TUMULAZIONE

Art. 38

1. Le salme destinate alla tumulazione in loculo individuale devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone indicate dal concessionario purché facenti parte della famiglia del de cuius, secondo quanto indicato al precedente art. 35 comma 5.

Art. 39

1. La concessione del loculo salma viene rilasciata al momento del decesso e può contenere un feretro e/o urne cinerarie e/o cassette per resti mortali fino a capienza del loculo stesso, anche aggiunti in un secondo momento.
2. In caso di aggiunta successiva, i costi per le operazioni di apertura e chiusura del loculo salma sono a carico del concessionario secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In caso di aggiunta successiva, la scadenza della concessione rimane quella individuata al momento della firma della concessione iniziale.
4. In caso di successiva aggiunta di salma, questa dovrà permanere all'interno del loculo per almeno 30 anni per permetterne la mineralizzazione, previo prolungamento della durata della concessione e pagamento della relativa quota dovuta, calcolata in proporzione al numero di anni per cui viene effettuato il prolungamento stesso.

Art. 40

1. Alla scadenza del termine di concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali mineralizzati nell'ossario comune o, su richiesta, in un loculo ossario acquisito dai familiari o in altra sepoltura privata già in concessione.
2. Se i resti tumulati nel loculo salma vengono trasferiti altrove prima della scadenza della concessione, il loculo rimane nelle disponibilità del concessionario fino alla scadenza, a meno che questi non proceda a formale rinuncia, con conseguente rimborso della quota residua da parte del Comune. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia. In ogni caso, il costo dell'apertura del loculo per l'estumulazione rimane a totale carico del concessionario, come stabilito dal precedente art. 37.

Sezione II

**LOCULI OSSARIO/CINERARIO PER LA RACCOLTA DI
RESTI MORTALI INDIVIDUALI E/O PER LA DEPOSIZIONE DI URNE CINERARIE**

Art. 41

1. La concessione dei loculi ossario/cinerario viene rilasciata per la tumulazione di resti ossei rinvenuti in occasione delle esumazioni ed estumulazioni e per la deposizione di urne cinerarie fino a capienza, secondo quanto previsto dal successivo art. 59.
2. In caso di aggiunzione successiva, i costi per le operazioni di apertura e chiusura del loculo salma sono a carico del concessionario, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In caso di aggiunzione successiva, la scadenza della concessione rimane quella individuata al momento della firma della concessione iniziale.
4. Per il Cimitero di Pomarolo, prima dell'utilizzo dei nuovi loculi ossari, dovranno essere utilizzati tutti i vecchi preesistenti.
5. I nuovi loculi ossario/cinerario del Cimitero di Pomarolo e quelli del Cimitero di Savignano verranno concessi in ordine cronologico di richiesta.
6. Se i resti ossei tumulati nel loculo ossario/cinerario vengono trasferiti altrove prima della scadenza della concessione, il loculo rimane nelle disponibilità del concessionario fino alla scadenza, a meno che questi non proceda a formale rinuncia, con conseguente rimborso della quota residua da parte del Comune. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia. In ogni caso, il costo dell'apertura e chiusura del loculo per l'estumulazione rimane a totale carico del concessionario, come stabilito dal precedente art. 37.
7. Alla scadenza del termine di concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali o le ceneri rispettivamente nell'ossario o nel cinerario comune, salvo che i familiari non dispongano diversamente assumendosene le spese.

Capo VI

TARGHE IN MEMORIA

Art. 42

1. L'ufficio competente, su specifica richiesta, può autorizzare la collocazione sulle tombe o sui loculi pre-esistenti di una targa in memoria di un defunto sepolto altrove o le cui ceneri siano state disperse o date in affidamento e avente rapporti di parentela o affinità con il defunto ivi inumato o tumulato, come stabilito al precedente art. 35 c. 5. La targa deve riportare nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto e possono essere aggiunte un'eventuale iscrizione e la foto del defunto, precisando che trattasi di semplice ricordo.
2. Previa istanza da parte degli interessati è altresì prevista la possibilità di apporre una targa in memoria di persone sepolte altrove o le cui ceneri sono state disperse o date in affidamento, sulla parete appositamente predisposta collocata lungo la parete che divide il cimitero dal monumento ai caduti, secondo le modalità definite dall'ufficio tecnico con apposito documento.

Capo VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate quando sono trascorsi almeno 15 anni dal seppellimento.
3. Le estumulazioni ordinarie vengono effettuate alla scadenza della concessione della sepoltura privata.
4. Per procedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, quindi allo scadere del periodo previsto per la sepoltura, il Comune contatta i soggetti indicati al precedente art. 35 comma 3 ed affigge un avviso all'interno del cimitero e sull'albo pretorio. Nel caso di irreperibilità dei soggetti sopra indicati, la procedura può essere avviata dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sopra citato.
5. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie vengono effettuate allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.
6. Prima che sia trascorso il periodo stabilito per le sepolture ad inumazione (15 anni) e per quelle a tumulazione (30 anni), è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
7. Le tariffe per i servizi cimiteriali relativi alle operazioni di esumazione/estumulazione sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 44

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo (15 anni) vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che risultano occupate.

Art. 45

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 27 per poi deporle in un loculo ossario appositamente avuto in concessione, o di farle cremare per poi chiederne l'affido o la deposizione in un loculo cinerario appositamente avuto in concessione.
2. Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 46

1. Prima che sia trascorso il periodo stabilito per le sepolture ad inumazione (15 anni) e a tumulazione (30 anni), è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di concessione.

3. Qualora la mineralizzazione non sia già avvenuta in modo completo i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 47

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 86 - 89 del D.P.R. 285/1990 e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 48

1. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario e dell'incaricato del comune.
2. In caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'addetto sotto osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 49

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolare riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante con cui il feretro possa aver avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello del trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 50

1. Nei casi di esumazione/estumulazione di salma autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opere del personale stabilite dal competente organo comunale.

Capo VIII

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 51

1. La cremazione di ciascun cadavere dovrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge Provinciale 20/06/2008 n.7, nonché del D.P.R. 285/1990.

Art. 52

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Art. 53

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) conservate in un'urna sigillata, che può essere alternativamente:
 - oggetto di affidamento con le modalità indicate nell'articolo 6 della LP n. 7/2008 e secondo le disposizioni operative di cui all'art. 55 del presente regolamento;
 - tumulata in cimitero.
 - b) disperse in natura o nel Giardino delle Rimembranze, posto nell'area verde antistante il monumento ai caduti, con le modalità indicate nell'articolo 5 della LP n. 7/2008 e s.m.;

Art. 54

1. Previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 il Sindaco può autorizzare, in alternativa alla deposizione in loculi ossario, la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno 15 anni e di salme tumulate da almeno 30 anni.
2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma precedente, la procedura può essere avviata dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del comune.
3. Se al momento dell'estumulazione il titolare della concessione non è più in vita, il Comune contatta i soggetti individuati dal precedente art. 35 c. 3.
4. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.

Art. 55

1. Per l'affidamento ai familiari delle ceneri delle persone defunte vengono fissate le seguenti disposizioni operative:
 - le ceneri del defunto possono essere affidate per la conservazione in abitazioni private in custodia ai familiari o al convivente, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
 - in caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è conservata nel cimitero fino al raggiungimento di un accordo da parte degli stessi o fino a sentenza passata in giudicato emessa dalla competente autorità giudiziaria.
 - Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza dal familiare del defunto. Nell'istanza devono essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e il rapporto di parentela con il defunto oltre ai dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso il familiare non intendesse più custodirla;
 - f) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo della conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza o dalla dimora;
 - g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
2. L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate ai successivi commi, da indicare nell'atto medesimo; all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto;
3. Con riferimento alla possibilità decretata valgono le seguenti disposizioni:
 - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto
 - b) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - c) l'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o, diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna.

4. Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa vigente.
5. Nel caso il familiare affidatario manifestasse l'intenzione di non continuare a conservare l'urna cineraria, questa è riconsegnata al Comune, previa formale richiesta, con l'assoggettamento alle modalità e tariffe previste.
6. Per i consegnatari dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Pomarolo è informato il Comune sul cui territorio verranno conservate le ceneri.
7. Il rilascio delle autorizzazioni all'affidamento familiare dell'urna cineraria è affidato al Sindaco o a suo delegato.
8. Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido.
9. In appositi registri, tenuti anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzati a costituire sistematica raccolta della destinazione delle urne così consegnate ai familiari.
10. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazione o estumulazione, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto o secondo le modalità di cui al comma 1.
11. Il servizio di affidamento delle urne cinerarie non è sottoposto ad alcuna tariffa.
12. Le ceneri derivanti da cremazione di salma o di resti mortali possono essere disperse all'interno del cimitero nel cosiddetto "Giardino delle rimembranze", posto nell'area verde antistante il monumento ai caduti.

Art. 56

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva - diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265.

Art. 57

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore Sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Art. 58

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori ai sensi della normativa vigente.

Capo IX
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI
CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 59

1. Nei cimiteri presenti all'interno del comune di Pomarolo il diritto di sepoltura può essere esercitato da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Possono essere altresì ricevuti i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) residenti in altro Comune, non decedute nel territorio di Pomarolo, purché residenti alla nascita nel comune di Pomarolo;
 - b) residenti in altro Comune, non decedute nel territorio di Pomarolo, purché siano state residenti nel comune di Pomarolo per almeno 20 anni;
 - c) che siano state residenti nel comune di Pomarolo, ospiti presso le case di riposo o istituto di assistenza al momento del decesso;
 - d) non rientranti nelle categorie sopra elencate, previo pagamento di una tariffa maggiorata secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale;

Art. 60

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio o suo incaricato;
 - b) un manovale (affossatore - necroforo), anche esterno al Comune.

Art. 61

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. di cui sopra;
 - d) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - e) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 62

1. Il necroforo - fossore deve:
 - a) coadiuvare il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza;
 - b) non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti;

- c) provvedere alla tumulazione dei feretri curando la regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc;
- d) provvedere al collocamento delle cassette contenenti i resti mortali e delle urne cinerarie negli appositi loculi;
- e) eseguire i lavori di piccola manutenzione, segnalare i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie;
- f) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e sanitaria.

Art. 63

1. Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento adotta un programma di organizzazione cimiteriale per ciascun cimitero esistente all'interno del territorio amministrativo;
2. Nella elaborazione del programma cimiteriale si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
4. Il Comune è tenuto a revisionare il programma di organizzazione cimiteriale nei termini previsti dall'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.

Capo X
NORME DI SERVIZIO

Art. 64

1. L'incarico allo svolgimento dei servizi cimiteriali può essere affidato al personale dipendente del comune di Pomarolo o in alternativa appaltato a norma di legge a ditte esterne.
2. Gli incaricati allo svolgimento del servizio dovranno pertanto scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione o tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il responsabile nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 65

1. Il personale di servizio del cimitero dipenderà amministrativamente dagli uffici comunali competenti per materia.
2. Gli inservienti e i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, porteranno i distintivi che saranno loro forniti dal Comune.

Art. 66

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dall'incaricato comunale alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 67

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 15 anni dalla precedente inumazione.

Art. 68

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché sia trascorso il periodo minimo stabilito.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani ai sensi del comma 2 art. 184 del Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e pertanto dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 69

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
3. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
4. Scaduti 30 giorni dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Capo XI
POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 70

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Nei cimiteri esistenti, compatibilmente con il carattere monumentale degli stessi e con la morfologia dei luoghi, dovranno essere apportate, in sede di restauro, ristrutturazione o ampliamento, tutte le varianti necessarie a favorire l'accessibilità alle persone disabili.

Art. 71

1. Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Art. 72

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del fossore raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 73

1. E' obbligo delle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe, le lapidi, le croci, etc.

Art. 74

1. Decorati e ornamenti potranno essere collocati esclusivamente:
 - a) all'interno dell'area delimitata dalla lapide nel caso di sepoltura per inumazione;
 - b) all'interno dell'area delimitata dal frontalino che identifica le generalità del defunto nei casi di sepoltura in loculo individuale, in urna cineraria e in ossario.
 - c) sulla parete appositamente predisposta per l'apposizione di targhe ricordo, secondo quanto previsto dal precedente art. 42.
2. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 75

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio all'interno dei cimiteri, com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
2. All'interno del cimitero è vietata qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali.

Art. 76

1. Salvo che ai familiari autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni.

Art. 77

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XII
CONTRAVVENZIONI

Art. 78

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1256 e ss.mm.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, nel T.U. delle leggi sanitarie dd. 27/07/1934 n. 1265 e nella L. 130/2001.